

Dipartimento Tecnico Patrimoniale  
U.O.C. Gestione e Manutenzione Immobili

Il Direttore

Prot. 79922

Bologna, 18.07.2013

**OGGETTO: PA 1/2013 Appalto di manutenzione edile ed impiantistica degli immobili in uso all'Azienda UsI di Bologna, Area Nord, Area Sud, Presidi Extraospedalieri Area Centro. Risposta quesito n.2.**

Con riferimento alla nota del 18 luglio 2013, si comunica quanto di seguito esposto.

*“Con riferimento alla procedura in oggetto e, nella fattispecie,*


- ai requisiti di cui alla lettera C (“svolgimento negli ultimi tre anni ... di uno o due servizi analoghi a quello oggetto dell'intervento ...”) del disciplinare;*
- al rinvio operato a pag.6 dello stesso documento in ordine alle condizioni minime di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo per la partecipazione alla gara, tali per cui i servizi si rimanda alla tabella A allegata al capitolato speciale d'appalto”;*
- alla dichiarata integrale subappaltabilità dei servizi elencati ai punti 6,7,8,9, 10 e 11 prevista nella menzionata tabella A allegata al capitolato speciale d'appalto,*

*si chiede conferma circa la possibilità all'atto di partecipazione alla gara di dichiarare il subappalto dei citati servizi qualora l'operatore economico concorrente comunque attestato nella categoria prevalente per l'intero importo posto a base d'asta (€ 18.915.170,23), sia sprovvisto dei requisiti di cui alla lettera C dell'art.2 del disciplinare di gara”.*

Il concorrente dovrà essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara in oggetto, nel cui novero rientrano anche quelli di cui alla lettera C dell'art.2 del disciplinare di gara; trattasi di requisito specificamente richiesto (per lo svolgimento di servizi) diverso ed ulteriore rispetto a quello afferente l'attestazione SOA.

Non sarà dunque sufficiente per il concorrente avere l'attestato SOA per l'intero importo a base d'asta, dovendo lo stesso possedere, obbligatoriamente, anche quelli specificamente richiesti alle lettere B e C e ciò indipendentemente dal fatto che siano o meno subappaltabili.

Resta salva la possibilità per il concorrente di individuare quali subappaltabili tutte le attività oggetto dell'appalto nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia.



A disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Claudia Reggiani